



Decreto Dirigenziale n. 7 del 10/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RECUPERABILI COSTITUITI DA ROTTAMI FERROSI E NON" DA REALIZZARSI IN VIA PIETRO NENNI N. 44 NEL COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA) - PROPOSTO DALLA SOC. PIROFER .- CUP 3454

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con DPGR n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R. n. 211 del 24 maggio 2011 sono state emanate le "Disposizioni in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale". Approvazione degli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania;
- e. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- f. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta del 5.10.2009, acquisita al prot. n°866817 in data 9.10.2009, la Soc. Pirofer , con sede legale in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Pietro Nenni n. 44 , ha trasmesso istanza di richiesta di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi recuperabili costituiti da rottami ferrosi e non" da realizzarsi in Via Pietro Nenni n. 44 nel Comune di Mugnano di Napoli (NA);
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19 luglio 2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente" al Gruppo istruttore Irmici – Bruno – Gentili - Ragucci;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO:

- a. che detto progetto, sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI - VAS nella seduta del 15.11.2012, ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prescrivendo, in considerazione del previsto incremento di codici CER, delle tipologie di rifiuti da

trattare (5.7, 5.8, 5.16, 5.19 di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i.), nonché delle quantità di rifiuti da gestire, al fine di evitare l'insorgere di potenziali fattori di disturbo, quanto segue:

- effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con Enti competenti (ARPAC e/o altri);
- effettuare monitoraggio delle emissioni in atmosfera, sia quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché delle polveri generate dalle fasi di trattamento (al fine di verificare il mantenimento in efficienza dei filtri). Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
- l'eventuale impiego di nuove aree, interne all'impianto che trattasi, per lo stoccaggio dei rifiuti (sia in cumuli che in contenitori fuori terra), dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla DGRC n. 1411/2007; inoltre, per quanto concerne i rifiuti denominati RAEE, gli stessi andranno gestiti nel rispetto di quanto disciplinato all'Allegato 3 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché di quanto previsto al punto 1.2 e succ. dell'Allegato 2 a tale ultimo Decreto, riguardo l'organizzazione e dotazione dell'impianto di trattamento.
- lo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, deve essere effettuato nel rispetto di quanto contenuto nel provvedimento autorizzativo prot. 4296/2009 rilasciato dall'ATO 2 Napoli-Volturno, confermandone le prescrizioni ivi contenute.

- b. che la Soc. Pirofer ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con bonifico del 7.05.2012, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 22.05.2012 prot. n°387930;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs 4/2008;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 211/2011;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 15.11.2012, il progetto “impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi recuperabili costituiti da rottami ferrosi e non” da realizzarsi in Via Pietro Nenni n. 44 nel Comune di Mugnano di Napoli (NA), proposto dalla Soc. Pirofer, con sede legale in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Pietro Nenni n. 44, prescrivendo, in considerazione del previsto incremento di codici CER, delle tipologie di rifiuti da trattare (5.7, 5.8, 5.16, 5.19 di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i.), nonché delle quantità di rifiuti da gestire, al fine di evitare l'insorgere di potenziali fattori di disturbo, quanto segue:
 - effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con Enti competenti (ARPAC e/o altri);

- effettuare monitoraggio delle emissioni in atmosfera, sia quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché delle polveri generate dalle fasi di trattamento (al fine di verificare il mantenimento in efficienza dei filtri). Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - l'eventuale impiego di nuove aree, interne all'impianto che trattasi, per lo stoccaggio dei rifiuti (sia in cumuli che in contenitori fuori terra), dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla DGRC n. 1411/2007; inoltre, per quanto concerne i rifiuti denominati RAEE, gli stessi andranno gestiti nel rispetto di quanto disciplinato all'Allegato 3 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché di quanto previsto al punto 1.2 e succ. dell'Allegato 2 a tale ultimo Decreto, riguardo l'organizzazione e dotazione dell'impianto di trattamento.
 - lo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, deve essere effettuato nel rispetto di quanto contenuto nel provvedimento autorizzativo prot. 4296/2009 rilasciato dall'ATO 2 Napoli-Volturno, confermandone le prescrizioni ivi contenute.
2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
 4. di trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri